

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 667-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 31 luglio 1996

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 1° dicembre 1994

d'iniziativa del senatore MIGONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge autorizza la ratifica dell'accordo per la promozione e protezione degli investimenti fra la Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania, con Protocollo, fatto a Roma il 1° dicembre 1994.

L'accordo definisce le condizioni per una più favorevole cooperazione tra Lituania e Italia volta alla promozione e protezione dei reciproci investimenti.

Per investimento si deve intendere qualsiasi tipo di bene che una persona fisica o giuridica di un Paese investe nel territorio di un altro Paese. I beni possono essere mobili ed immobili ed essere costituiti da azioni, obbligazioni, crediti finanziari, diritti di proprietà intellettuale e industriale, *know how*. Al fine di perseguire gli obiettivi di promozione e protezione degli investimenti, l'accordo definisce un insieme di garanzie a livello governativo.

In particolare, all'articolo 2, è previsto che gli investitori non siano oggetto di misure discriminatorie o ingiustificate e sia consentito un giusto ed equo trattamento degli investimenti. Ai fini della gestione dell'investimento gli investitori godranno del permesso di ingresso e di soggiorno.

All'articolo 3 sono inoltre definite le clausole di nazione più favorita nel senso che agli investimenti e ai proventi derivanti sono accordati trattamenti non meno favorevoli rispetto a quelli accordati a investitori nazionali o di un terzo Paese.

È previsto inoltre, all'articolo 4, il risarcimento per danno o perdita a causa di conflitti o situazioni di emergenza, sempre con la clausola per cui la parte contraente riceverà un tratta-

mento non meno favorevole rispetto a investitori nazionali o di un terzo Paese.

È altresì definito all'articolo 5 l'impegno a non adottare misure limitanti diritti di proprietà, quali nazionalizzazione o espropri salvo casi di interesse nazionale a fronte dei quali alla parte contraente è riconosciuto un risarcimento giusto e immediato secondo l'effettivo valore di mercato dell'investimento.

L'articolo 6 garantisce il libero trasferimento di guadagni e proventi derivanti da investimenti. I trasferimenti sono autorizzati in divisa convertibile.

È inoltre garantito all'articolo 7 il trasferimento dei diritti dell'investitore assicurato in quanto la parte contraente è tenuta a riconoscere il trasferimento dei diritti dell'investitore assicurato alla parte contraente garante.

L'articolo 8 definisce le modalità dei trasferimenti che dovranno comunque essere effettuati senza indebito ritardo.

L'articolo 9 prevede che in caso di eventuali controversie tra investitori e parte contraente sia considerata prioritaria la soluzione tramite consultazione amichevole tra le parti. In difetto, l'investitore potrà eventualmente scegliere di dirimere le divergenze presso un tribunale locale o mediante arbitrato internazionale secondo specifica procedura definita nello stesso articolo.

Anche le controversie tra Governi dovranno essere composte per quanto possibile come previsto dall'articolo 10 attraverso i canali diplomatici.

Qualora non fosse possibile è prevista l'istituzione di un tribunale arbitrale secondo modalità definite nello stesso articolo.

L'articolo 11 definisce la validità delle clausole dell'accordo anche in mancanza di relazioni diplomatiche o consolari tra le parti contraenti.

L'articolo 12 precisa che qualora tra le parti dovessero essere definite condizioni migliorative rispetto all'attuale accordo esse prevarranno rispetto alle clausole contenute nell'accordo stesso.

Il presente accordo, secondo quanto definito dall'articolo 13, entra in vigore entro 30 giorni dalla notifica di ciascuna parte contraente che attesta il completamento delle procedure costituzionali previste. La durata del presente accordo è di dieci anni, e resterà in vigore per ulteriori cinque anni salvo che una delle parti contraenti intenda recedere dandone preavviso un anno prima dalla data di scadenza.

Il protocollo annesso specifica più dettagliatamente la portata delle garanzie previste.

Per quanto attiene alle relazioni bilaterali è stato firmato l'accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica l'11 marzo 1994; l'accordo per evitare le doppie imposizioni è stato firmato il 4 aprile 1996 ed è in corso di negoziazione l'accordo per l'auto-transporto di viaggiatori e merci.

L'accordo in questione favorirà una più stretta collaborazione industriale tra i due Paesi e permetterà al Governo lituano di adeguare le condizioni interne per meglio svolgere il processo di transizione finalizzata all'economia di mercato.

Pertanto la Commissione raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DIANA Lino)

sul disegno di legge

9 luglio 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Relatore: RIPAMONTI)

sul disegno di legge

9 luglio 1996

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, esprime per quanto di competenza parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 1° dicembre 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.